

L'ART. 11 NON SI PUÒ «CONVERTIRE» ALLA GUERRA

Claudio de Fiores

Oggi l'opzione bellicista non si nasconde più dietro le stravaganti locuzioni dell'ultimo decennio: si parla apertamente di guerra.

La «nuova Nato» e il suo Nemico.

Ruolo dell'Onu e guerre di globalizzazione.

Il principio pacifista, architrave della Costituzione italiana.

Il principio pacifista, espresso dall'art. 11 della Costituzione italiana, è stato negli ultimi mesi oggetto di un significativo e articolato confronto politico e culturale. Sul suo significato si sono interrogati uomini delle istituzioni, leader di partito, intellettuali e finanche il capo dello Stato ha ritenuto opportuno richiamarsi, nel suo messaggio di fine anno, all'art. 11 della Costituzione. Un ritorno di interesse che non può essere semplicemente ricondotto al clima di guerra che ha recentemente investito il nostro Paese (ciò non era infatti accaduto né alla vigilia della guerra del Golfo, né in occasione della guerra in Serbia nel 1999, né a ridosso dell'intervento in Afghanistan lo scorso anno) o all'impegno profuso in questi mesi da autorevoli esponenti del mondo politico e culturale, e in modo particolare da Pietro Ingrao, al quale va

comunque riconosciuto il merito di aver contribuito a «rompere il silenzio» sull'art. 11 della Costituzione, interloquendo su una questione così importante con pezzi delle istituzioni, esponenti di partito, intellettuali, movimenti. Altre sono le ragioni di questo rinnovato interesse attorno alle sorti dell'art. 11 della Costituzione italiana. Mi limito ad indicarne una sola. A mio giudizio la principale.

Guerra preventiva

Diversamente da quanto è accaduto fino alla vicenda afgana, oggi l'opzione bellicista non si trincerava più dietro le stravaganti e controverse locuzioni impiegate dai governi italiani nel corso dell'ultimo decennio. Il *fariseismo verbale* degli anni passati sembra essere venuto improvvisamente meno. Nel

dibattito corrente sulla imminente guerra in Iraq non si sente, ad esempio, più parlare di «operazione di polizia internazionale» (come invece era accaduto in occasione della guerra del Golfo nel 1991). Né di «intervento militare umanitario» (nozione questa ampiamente utilizzata «a giustificazione» dell'intervento bellico nel Kosovo nel 1999). Ed anche la più recente formula, «azione di contrasto al terrorismo internazionale», ripetutamente impiegata alla vigilia della guerra in Afghanistan, appare oggi declinante. Si parla, invece, sempre più *apertamente* di guerra. E di guerra parla il presidente della Camera, il presidente del Consiglio, il leader del principale partito dell'opposizione.

L'espressione impiegata è quasi sempre la stessa. Quella suggerita loro dall'attuale presidente degli Stati Uniti: guerra *preventiva*.

La violazione dell'art. 11, occultata dalla stravagante terminologia escogitata dai diversi presidenti del Consiglio (Andreotti, D'Alema, Berlusconi) succedutisi fino ad oggi, a fronte delle virtù progressive della *nuova* guerra preventiva tende così a divenire uno dei nodi essenziali del confronto politico. Anche grazie alla pressante mobilitazione a difesa dell'art. 11 della Costituzione avviata dal movimento pacifista in Italia.

Di qui gli innumerevoli distinguo, le acrobazie ermeneutiche, gli escamotage interpretativi ricorrentemente utilizzati in questi mesi, nell'intento di *convertire* il disposto normativo dell'art. 11 allo spirito dei tempi, alle dinamiche del mondo unipolare, alla inedita natura delle guerre di globalizzazione, intendendo con questa definizione quelle guerre protese alla creazione di un nuovo ordine internazionale, di una nuova cultura giuridica, di una nuova idea del mondo¹.

La nuova Nato

Quattro sono le opzioni interpretative che sono venute emergendo in questa direzione, nelle ultime settimane:

a) la prima punta, diciamo così, su una interpretazione storico-evolutiva dell'art. 11. I «concetti di guerra, di aggressione armata, e di legittima difesa hanno subito nel corso degli anni dei mutamenti nel diritto internaziona-

le»². Sono parole del presidente della Camera che, in un ampio intervento su *La Repubblica*, descrive il difficile contesto storico che portò alla redazione della Costituzione: «le norme costituzionali in tema di guerra – scrive Casini – al loro nascere avevano come riferimento una realtà che è ormai mutata». Ne consegue, secondo il presidente della Camera, che il ripudio della guerra *pensato* in un contesto storico mondiale così diverso da quello attuale non possa oggi essere *esteso* anche alle nuove guerre, che sono innanzitutto guerre contro il terrorismo: «un nemico sfuggente e indeterminato». La lotta al terrorismo – conclude Casini – «per le sue peculiarità mette alla prova le tradizionali categorie giuridiche».

L'affermazione di Casini coglie un elemento di verità: nel nuovo ordine militare «globale», imperniato sulla supremazia degli Usa, il Nemico non si identifica più con lo Stato. Ma questo slittamento semantico non è di questi mesi, né può essere superficialmente ricondotto ai caratteri assunti dall'operazione militare *Enduring Freedom*, sferrata dall'amministrazione Bush all'indomani del massacro delle Due Torri.

Bisogna, allora, fare un passo indietro. E iniziare a riflettere su quello che è accaduto – nella politica militare degli Stati Uniti e all'interno della Nato – nel corso dell'ultimo decennio.

Con i vertici di Londra del luglio 1990 e di Roma del novembre 1991, la Nato adotta un «nuovo

modello di difesa». Un modello che riflette ampiamente la tendenza dei Paesi economicamente più forti a chiudersi in se stessi, nella difesa *manu militari* dei propri privilegi³. Travolta la configurazione bipolare del mondo, l'ordinamento internazionale viene, così, nel corso degli anni novanta immediatamente ri-fondato sulle incalzanti pretese di dominio dell'Occidente. È a partire da questa nuova visione del mondo globale, che la Nato si converte, in breve tempo, a un nuovo concetto strategico di difesa, procedendo repentinamente a una sorta di *novazione* della sua struttura e delle sue stesse intrinseche finalità. Una metamorfosi che si è voluto a ogni costo minimizzare, considerare alla stregua di una semplice «evoluzione dei compiti e delle funzioni dell'Alleanza», per poi ammetterne «coerentemente» la legittimità sulla base di una mera «interpretazione evolutiva del Trattato del 1949»⁴. E tutto ciò ad un unico fine: impedire che i Parlamenti degli Stati si pronunciassero sulla revisione del Trattato Nato.

Nel cinquantenario dell'Alleanza Atlantica, celebrato a Washington nell'aprile 1999, la Nato rimodula «ufficialmente» il suo raggio di azione (si parla espressamente di operazioni «non-art. 5») affrancandosi, così, in maniera risolutiva dai «vecchi» vincoli contenuti nel Patto del 1949. Una torsione che rispecchia fedelmente le nuove tendenze egemoniche delle potenze occidentali e, in definitiva, il loro stesso obiettivo di fondo:

rifondare l'ordinamento internazionale, *delegittimare* l'Onu, contrapporre ad esso un nuovo organismo internazionale, *chiamato* a decidere sulla pace e sulla guerra nel mondo: la Nato.

È quanto ha recentemente dichiarato, in una intervista rilasciata al *Corriere della sera* (22 novembre 2002) Caspar Weinberger, noto esponente del partito repubblicano negli Usa e già ministro della Difesa ai tempi di Reagan: «L'Alleanza atlantica è destinata a sostituire le Nazioni Unite: è più ristretta, più flessibile e sostanzialmente fedele agli Stati Uniti e ai loro interessi».

Compito della Nato del XXI secolo è, quindi, quello di fronteggiare le nuove sfide del mondo globalizzato che, qualora non dominate, rischierebbero di minare definitivamente la sicurezza dell'Occidente e la sua condizione di privilegio. Sfide che provengono prevalentemente dagli Stati dell'area mediorientale, ma anche da tutti quei soggetti che Stati non sono. Lo precisa, in maniera alquanto efficace, il *Documento sul nuovo concetto strategico dell'Alleanza* (Roma, 7 novembre 1991): oggi – si legge in questo *Documento* – la «sicurezza» degli Stati membri dell'Alleanza non è più posta a repentaglio, come in passato, dalla contrapposizione dei blocchi Est-Ovest o dalla «eventualità di una aggressione premeditata contro il loro territorio», ma «può essere messa in discussione da rischi di più larga natura, quali [...] le azioni di terrorismo».

Ma può un soggetto che non è Stato, che non dispone di un suo esercito regolare, che non è parte della Comunità internazionale essere considerato, sotto il profilo giuridico, Nemico?

Se dovessimo applicare, ad una così controversa questione giuridica l'impianto teorico schmittiano e la sua metafora del *pirata*, la risposta non potrebbe che essere negativa. Al pirata – così come al terrorista oggi – manca la «dignità di essere un soggetto del diritto internazionale», ragione per cui «la sua azione non costituisce un delitto in termini di diritto internazionale, poiché solo agli Stati, quali soggetti del diritto internazionale, può applicarsi un tale concetto, mentre il pirata appunto per via del suo carattere interamente astatale, può essere soltanto ripreso nel dominio della potenza di uno Stato che abbia ricevuto un mandato speciale repressivo in termini di diritto internazionale»⁵.

Diversa è invece la risposta che viene oggi fornita da una certa letteratura giuridica (per fortuna non prevalente), dall'*establishment* militare americano, dai teorici della guerra mondiale al terrorismo. Da una parte si punta a trasformare ogni Stato nemico in un *Stato criminale*, come ha bene evidenziato Chomsky⁶. Dall'altra ci si prodiga a conferire legittimazione e a riconoscere (anche sul piano giuridico) una delle più temibili organizzazioni terroristiche del mondo (*Al Qaeda*). E, al fine di «muover guerra» contro di essa, la

si eleva *coerentemente* alla condizione di Stato.

Non si è però così compreso o meglio non si è voluto appositamente comprendere che «è precisamente la guerra lo scopo di ogni terrorismo, proprio perché come guerra, simmetricamente, esso si propone e vuol essere riconosciuto sul piano, appunto, simbolico. E che perciò la risposta al terrorismo è tanto più efficace quanto più asimmetrica: quanto più ai terroristi non viene attribuito lo statuto di *belligeranti*, ma solo quello di *criminali*, e le loro aggressioni sono riconosciute non già come atti di guerra ma come crimini contro l'umanità»⁷.

L'Onu e le guerre di globalizzazione

b) seconda opzione interpretativa, recentemente emersa nel dibattito politico, ritiene invece che l'art. 11 debba essere letto e interpretato alla luce della Carta istitutiva dell'Onu alla quale la norma costituzionale *implicitamente* si richiama. E in particolar modo – si è detto – alla luce di quel «valore cruciale» contenuto nel Capitolo VII: la *difesa preventiva*. Il ripudio della guerra andrebbe quindi letto, secondo tale orientamento, proprio a partire dagli artt. 39 e seguenti della Carta dell'Onu, che ammettono la piena legittimità di una «azione coercitiva internazionale» (art. 45) avente quale fine quello di «mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale» (art.

39). Una posizione, questa, recentemente sostenuta anche da Giorgio Napolitano, sulle colonne de *l'Unità*⁸.

Nel corso del suo intervento, l'ex-presidente della Camera ha così inteso richiamare l'attenzione del mondo politico e istituzionale su un punto particolarmente delicato dello Statuto dell'Onu: quello attinente alla natura giuridica degli strumenti coercitivi previsti dalla Carta dell'Organizzazione, ritenuti idonei per ristabilire la pace. Un profilo controverso e alquanto dibattuto anche all'interno della dottrina giuridica. Non a caso attorno a questo aspetto sono progressivamente emersi, in questi decenni, approcci giuridici differenti, ipotesi interpretative originali, sensibilità diverse. Su un punto tuttavia non sono mai affiorati dubbi di sorta: l'impiego degli strumenti *coercitivi* dovrà essere esclusivamente proteso a ristabilire la pace. Dovrà, di conseguenza, trattarsi di un'azione delimitata nello scopo e proporzionata nei mezzi.

Un'azione che ha quindi ben poco da spartire con la guerra. E soprattutto con le guerre di globalizzazione, che fino ad oggi si sono rivelate vere e proprie guerre di annientamento⁹. Guerre, cioè, che non ammettono regole, legittimano l'eliminazione del nemico, colpiscono (innanzitutto) i civili. E tutto ciò *perpetuamente*, all'infinito (come ci ricorda anche il nome della missione bellica *Enduring Freedom*, scatenata dall'amministrazione Bush all'indomani

dell'11 settembre). È quanto ha recentemente evidenziato Carlo Galli nel suo bel libro su *La guerra globale*: «una delle novità della nuova guerra – scrive Galli – è che essa non si chiude mai; piuttosto si trasforma [...] in un conflitto-mondo»¹⁰. Altro che azione *coercitiva* per la pace delimitata nel tempo, nello spazio, nelle modalità di svolgimento!

In ragione di ciò non ha quindi senso – dal punto di vista giuridico – porre su piani divergenti il diritto costituzionale e il diritto internazionale vigente: il primo ritenuto più rigido ad ammettere il ricorso alla guerra, il secondo più flessibile e di fatto *proteso* ad assecondare l'inedita natura delle nuove guerre di globalizzazione. Per convincersene basta ripercorrere la storia delle Costituzioni contemporanee e la stessa vicenda che ha portato all'istituzione nell'Onu.

L'approvazione della Carta delle Nazioni Unite costituisce, com'è noto, l'atto di fondazione del nuovo diritto internazionale. A seguito di tale evento, l'ordinamento internazionale supera, definitivamente, la sua tradizionale configurazione pattizia, imperniata sugli accordi tra nazioni sovrane. Gli Stati, fino a quel momento «selvaggi», decidono finalmente di uscire dallo *stato di natura* per costituire un nuovo ordinamento giuridico in grado di realizzare, conformemente al progetto kantiano, uno «stato di pace fra gli Stati in conformità all'idea del diritto internazionale»¹¹.

La questione della «elimina-

zione della guerra» è destinata a divenire, per la prima volta, in quegli anni, «il problema dominante», che solo la formazione di un nuovo diritto internazionale avrebbe potuto definitivamente risolvere¹². L'esaltazione della guerra come «legge del mondo»¹³ avrebbe, così, ceduto improvvisamente il passo al pacifismo istituzionale, di matrice kelseniana. Le teorie sulla guerra giusta al principio di legalità. Da quel momento, tutte le guerre verranno ritenute illegittime, salvo quelle di difesa e «ogni guerra che non ha questo carattere *sarà ritenuta* un delitto, cioè una violazione del diritto internazionale»¹⁴.

Ma la nascita del «nuovo diritto» non riguarderà soltanto l'ordinamento internazionale. La pace, i diritti inviolabili dell'uomo, l'internazionalismo sono destinati a costituire parte integrante anche dei principi posti alla base delle costituzioni nate all'indomani della vittoria sul nazifascismo e la cui promulgazione è (in molti casi) coeva alla fondazione delle Nazioni Unite. Si tratta, infatti, di Costituzioni democratiche che, nel recepire appieno quelli che furono i principi del «pacifismo giuridico-istituzionale di stampo illuminista»¹⁵, riconoscono i diritti umani e oppongono alla guerra un rifiuto assoluto (anche a costo di veder limitata la sovranità statale).

Le norme di diritto internazionale, raffrontate a quelle del diritto costituzionale vigente, rivelano, così, la «perfetta concordanza *esistente* tra ordinamento interna-

zionale e ordinamento interno»¹⁶. Una concordanza che non è solo astratta coincidenza di principi, ma innanzitutto processo dinamico, adeguamento interattivo, consolidamento degli strumenti di adattamento del diritto interno al diritto internazionale.

Un sistema di *raccordi*, questo, destinato ad essere repentinamente travolto a seguito dell'irruzione nel mondo delle nuove guerre di globalizzazione. L'istanza pacifista, nel nuovo contesto globale, viene improvvisamente soppiantata e anche i filosofi della morale sempre più insensibili alla nozione di «guerre legali», torneranno a teorizzare la «guerra giusta», codificandone i presupposti (la violazione dei diritti, la sicurezza delle persone) e individuandone, a tal fine, i soggetti legittimati ad intervenire: «ogni membro della società internazionale» (come ha sostenuto Walzer)¹⁷ o meglio – secondo la più efficace definizione di Rawls – tutti i «popoli liberali e i popoli decenti»¹⁸.

La «scomposizione» dell'art. 11

c) Il terzo tipo di lettura dell'art. 11 punta invece su una interpretazione che potremmo definire di tipo sistematico. Il ripudio della guerra «non può essere estrapolato dall'intero testo costituzionale, letto a parte e assolutizzato, ma deve essere collocato e valutato nella trama dell'intera costituzione»¹⁹ e dello stesso art. 11. Tesi anche

questa sostenuta dal presidente della Camera Casini, sebbene ampiamente ripresa nei giorni successivi dal presidente della Repubblica Ciampi, per il quale il ripudio della guerra sancito nella prima parte dell'art. 11 «non vuol certo dire un'Italia e una Europa che rinuncino, incuranti delle sorti del mondo, alle loro responsabilità internazionali», assunte nel rispetto delle disposizioni normative contenute nella seconda parte dell'articolo.

Si tratta di un'interpretazione non nuova ed anzi ricorrentemente avallata in questi anni da ampia parte della dottrina italiana che, seppure in presenza di determinate condizioni (la violazione dei diritti umani, ieri; la prevenzione, oggi), ammette l'uso della forza, individuandone il relativo fondamento costituzionale in quella parte dell'art. 11 che prevede la partecipazione dell'Italia a organizzazioni internazionali finalizzate alla protezione della pace e della giustizia. Ma si tratta anche in questo caso di una soluzione interpretativa che non convince: dal momento che l'art. 11 della Costituzione è composto da un unico comma, anche il suo significato, sul piano ermeneutico, non può che essere unitario e nelle sue intrinseche formulazioni inscindibile. E ciò non solo per ragioni giuridico-formali (l'unicità del comma, appunto) o sintattiche (i tre periodi non sono mai disgiunti da un punto), ma innanzitutto perché questo articolo esprime compiutamente «un discorso unitario attra-

verso proposizioni strettamente collegate»²⁰ che non possono essere vivisezionate e scomposte a piacimento dei governi. La promozione di organizzazioni internazionali aventi quale fine quello di assicurare «la pace e la giustizia fra le Nazioni» e la, connessa, limitazione della sovranità contenuta nell'art. 11 della Costituzione hanno, in definitiva, un'unica giustificazione e una sola finalità: il ripudio della guerra.

In questo quadro, un'eventuale risoluzione a favore della guerra in Iraq, da parte del Consiglio di Sicurezza, assumerebbe il significato di una ulteriore e grave «abdicazione dell'Onu»²¹ alle proprie funzioni e alle stesse ragioni fondative della propria esistenza. Il suo compito *naturale* – come recita lo stesso art. 11 della Costituzione – è infatti quello di garantire «la pace e la giustizia fra le Nazioni», non quello di promuovere le guerre.

La cancellazione del principio pacifista

Infine, secondo ancora un altro approccio interpretativo, l'art. 11 costituirebbe il portato tipico – se non addirittura il residuo normativo – di un'epoca storica oramai definitivamente travolta dalle guerre di globalizzazione. Un'epoca nella quale le guerre venivano ancora fatte «tra gli Stati e non per la sicurezza dei cittadini». Di qui l'esigenza di una *coerente e inevitabile* revisione dell'art. 11 della

Costituzione. È la tesi sostenuta dal presidente del maggior partito dell'opposizione, l'on. Massimo D'Alema²². Ciò che colpisce di questa proposta è innanzitutto la disarmante disinvoltura con la quale è stata posta. Senza valutare in alcun modo le conseguenze politiche, le implicazioni giuridiche, le inevitabili ripercussioni sul piano costituzionale. Senza cioè comprendere che se si cancella l'art. 11 – come ha bene evidenziato Pietro Ingrao su *il manifesto* – «è tutta la Costituzione che va in frantumi»²³.

Per una ragione innanzitutto: il principio pacifista è un principio fondamentale della Costituzione italiana. Un principio ritenuto, e a ragione, supremo, costituendo esso l'autentica espressione di un valore forte e *non modulabile*. E in quanto tale inderogabile, irriducibile (nelle forme previste dall'art. 138 della Costituzione), in grado di vincolare l'azione di tutti i pubblici poteri e di prevalere automaticamente su qualsiasi altra fonte del diritto interna o esterna al nostro ordinamento.

Un principio, quello pacifista, che il Costituente volle, non a caso, formulare impiegando le parole il più possibile incisive, fino a preferire, alla poco efficace formula «rinuncia», il verbo «ripudia» proprio in considerazione del suo «accento energetico» che «implica così la condanna come la rinuncia alla guerra»²⁴. Un rifiuto reputato, in quegli anni, coesistente agli altri principi costituzionali e anzi assolutamente imprescindibile per perseguire efficacemente quello

che era il compito storico che il Costituente si era assunto: relegare definitivamente «la guerra fuori dalla storia».

Ne consegue che, per la Costituzione repubblicana, l'unico tipo di guerra giuridicamente legittima (come è possibile altresì evincere dalla stessa formulazione dell'art. 52 Cost.) è la guerra difensiva. Devono, quindi, ritenersi vietate tutte le altre manifestazioni belligeranti: dalle aggressioni alle rappresaglie fino alla stessa minaccia dell'uso della forza. E tutto ciò – è interessante evidenziare – in assoluta conformità con quanto sancito dal diritto internazionale (scritto e consuetudinario). A cominciare dalla Carta dell'Onu che, com'è noto, bandisce non solo la guerra, ma più in generale il ricorso stesso all'uso della forza. Salvo l'ipotesi di un suo legittimo utilizzo: «Nessuna disposizione del presente Statuto – si legge all'art. 51 – pregiudica il diritto naturale di autodifesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale».

Se tutto ciò viene, in questi tempi, drammaticamente eluso è perché i rapporti di forza e l'assetto (economico, politico, militare) «globale» tendono all'opposto a prefigurare un altro modello di relazioni. Un modello che non riconosce più il suo cardine nella Organizzazione delle Nazioni Unite e

il suo fine nel ripudio della guerra.

Di qui il conseguente tentativo di una parte della cultura giuridica di ridefinire, su queste medesime basi, le regole dell'emergente ordine internazionale, sulle quali fondare la nuova legittimazione all'uso della forza. Un tentativo radicale e pervasivo, culturalmente proteso a razionalizzare l'esistente, suggellandone i rapporti di forza e le nuove forme di dominio. Fino al punto di sostenere che una nuova consuetudine internazionale che legittimerebbe l'uso della forza nei rapporti tra gli Stati ha già preso il sopravvento e che anche a livello interno «le diverse questioni di legittimità costituzionale dell'impiego delle forze armate all'estero possono essere considerate in gran parte superate da una prassi costante e sostanzialmente non più contestata»²⁵. Di qui il convincimento, repentinamente maturato in dottrina, che una travolgente «decostituzionalizzazione» (delle norme sulle pace, sulla guerra, sulla difesa, sulle relazioni internazionali) è ormai da tempo in atto e che finanche lo stesso «richiamo alla clausola della guerra difensiva [...] non tiene più»²⁶.

Il limite è stato oltrepassato. È venuto quindi il momento per i giuristi impegnati nella difesa della Costituzione e dei principi democratici di ribaltare con forza questa impostazione.

Note

1) Sulla definizione e sui caratteri delle «guerre di globalizzazione», mi sia consen-

tito il rinvio a C. De Fiore, «L'Italia ripudia la guerra»? *La Costituzione di fronte al nuovo ordine globale*, Roma, Ediesse, 2002, pp. 15 sgg.

2) P.F. Casini, *La Costituzione non ci obbliga ad essere inermi*, in *La Repubblica*, 26 ottobre 2002.

3) Una articolata ed esaustiva ricostruzione della vicenda storica è contenuta in I. D. Mortellaro, *I Signori della guerra. La Nato verso il XXI secolo*, Roma, manifestolibri, 1999. Fra i pochi contributi di impianto giuridico apparsi su questo tema merita di essere segnalato E. Cannizzaro, *La nuova dottrina strategica della Nato e l'evoluzione della disciplina internazionale sull'uso della forza*, in N. Ronzitti (a cura di), *Nato, conflitto in Kosovo e Costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 43 sgg.

4) A. Barbera, *Le vicende del Trattato del Nord Atlantico: revisione de facto o interpretazione evolutiva*, in *Rassegna parlamentare*, 1999, pp. 815 sgg.

5) C. Schmitt, *Il concetto di «pirateria»* [1937], in id., *L'unità del mondo e altri saggi*, Roma, Pellicani Editore, 1994, p. 184.

6) N. Chomsky, *Stati criminali*, in *Atti di aggressione e di controllo*, Milano, Tropea Editore, 2000, pp. 19 sgg.

7) L. Ferrajoli, *L'alternativa del diritto*, in *La rivista del manifesto*, dicembre 2001, p. 17. Uno punto, questo, originalmente svi-

luppato da R. Rossanda, *Terrorismo, terrorismi*, in *La rivista del manifesto*, gennaio 2003, pp. 47 sgg.

8) G. Napolitano, *La guerra giusta esiste*, in *L'Unità*, 5 novembre 2002.

9) Sui caratteri della guerra di annientamento si veda, in particolare, C. Schmitt, *Il nomos della terra* [1950], Milano, Adelphi, 1998, p. 429.

10) C. Galli, *La guerra globale*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 59.

11) I. Kant, *Per la pace perpetua* [1795], Roma, Editori Riuniti, 1997, p. 19.

12) Così H. Kelsen, *La pace attraverso il diritto*, Torino, Giappichelli, 1990, p. 55.

13) J. De Maistre, *Le serate di Pietroburgo* [1838], Milano, Rusconi, 1986, p. 399.

14) H. Kelsen, *Teoria generale dello Stato e del diritto* [1945], Milano, Etas, 1994, p. 103.

15) P. G. Grasso, *Guerra (Disciplina costituzionale della)*, in *Enciclopedia Giuridica*, XV, Roma, 1989, p. 2.

16) N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 1988, p. 74.

17) M. Walzer, *Guerre giuste e ingiuste*, Napoli, Liguori, 1990, p. 91.

18) J. Rawls, *Il diritto dei popoli*, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.

19) P.F. Casini, *La Costituzione non ci obbliga ad essere inermi*, cit.

20) L. Carlassare, *Costituzione italiana*

e partecipazione a operazioni militari, in N. Ronzitti [a cura di], *Nato, conflitto in Kosovo e Costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 165.

21) L'espressione è di G. Ferrara, *Il ritorno del Leviatano*, in *La rivista del manifesto*, gennaio, 2002, 10.

22) È quanto risulta dai numerosi, ma unanimi, resoconti apparsi sulla stampa inerenti al dibattito svoltosi nella Direzione dei Ds il 14 ottobre 2002.

23) P. Ingrao, *D'Alema e Ciampi*, in *il manifesto*, 16 ottobre 2002.

24) Intervento dell'on. Meuccio Ruini, Assemblea Costituente, 24 marzo 1947.

25) A. De Guttry - F. PAGANI, *Sfida all'ordine mondiale. L'11 settembre e la risposta della comunità internazionale*, Roma, Donzelli, 2002, p. 84.

26) G. de Vergottini, *La Costituzione e l'intervento Nato nella ex-Yugoslavia*, in *Quaderni Costituzionali*, 1999, p. 122. In questo senso fra gli altri anche C. Zanghì, *Il Kosovo fra Nazioni Unite e diritto internazionale*, in ivi, 1999, pp. 378 sgg.; A. Casese, *Le cinque regole per una guerra giusta*, in *L'ultima crociata? Ragioni e torti di una guerra giusta*, Roma, 1999, p. 25; G. Motzo, *Costituzione e guerra giusta alla periferia dell'impero*, in *Quaderni Costituzionali*, 1999, pp. 373 sgg.